

Comune di Teolo

Provincia di Padova

Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive delle sedute degli Organi Collegiali

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 28/04/2015 con deliberazione n. 25.....

SOMMARIO

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 - FINALITÀ	3
ART. 3 - MODALITÀ DI REGISTRAZIONE	3
ART. 4 - PUBBLICAZIONE E ARCHIVIAZIONE SUL PORTALE DEL COMUNE DELLE REGISTRAZIONI DELLE SEDUTE E LORO UTILIZZO.	4
ART. 5 - RIPRESA DELLE SEDUTE DA PARTE DI TERZI	4
ART. 6 - LIMITI NELL'UTILIZZO, NELLA TRASMISSIONE, E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE RIPRESE AUDIO VIDEO DELLE SEDUTE CONSILIARI	5
ART. 7 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERSONALI.	5
ART. 8 - RIPRESA E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DA PARTE DI TESTATE GIORNALISTICHE ED EMITTENTI RADIO TELEVISIVE	5
ART. 9 - DIRITTO DI ACCESSO ALLE TRASCRIZIONI	5
ART. 10 - TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI RILEVATI CON LE RIPRESE	6
ART. 11 - NORME DI RINVIO	6
ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE	6

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la ripresa audio-video e la diffusione su Internet tramite pagina web o su rete televisiva delle sedute pubbliche del Consiglio Comunali o di altri Organi collegiali operanti nel Comune di Teolo.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune di Teolo, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità attribuisce alla diffusione audio e/o video delle sedute degli organi collegiali di cui all'art. 1 la funzione utile a favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'ente.

Art. 3 - Modalità di registrazione

1. L'attività di ripresa audio e/o video delle sedute degli organi collegiali di cui all'art. 1 è effettuata direttamente dall'ente o tramite proprio incaricato.

2. Sono inoltre consentite riprese effettuate da soggetti terzi nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.

3. L'esistenza di videocamere e la successiva trasmissione e riproduzione è oggetto di preventiva informativa da parte del Presidente a tutti i partecipanti della seduta.

4. Al fine di dare compiuta notizia circa il fatto che la seduta sarà oggetto di ripresa diretta audio-video, nonché della successiva diffusione, è disposta l'apposizione in aula di appositi avvisi contenenti l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, rendendo noti nel contempo i nominativi del Titolare e del Responsabile del trattamento dei dati.

5. Le telecamere per la ripresa sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, limitandosi ad inquadrare esclusivamente e comunque sempre nella sua interezza, lo spazio riservato ai componenti dell'organo collegiale.

6. I consiglieri possono opporsi alla videoregistrazione e diffusione per motivi legittimi, in particolare quando l'immagine o la registrazione audio siano idonei a rivelare lo stato di salute.

In quest'ultimo caso dovrà essere mandato in onda l'intervento del Consigliere senza ripresa identificativa.

7. Il Presidente dell'organo collegiale, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute dell'organo medesimo, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese quando le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare; in entrambi i casi, il Presidente comunica all'aula immediatamente sia la decisione che la motivazione..

8. La ripresa audio video dei lavori dovrà essere integrale ed obiettiva, senza tagli e salti di registrazione con la sola eccezione dei tempi tecnici necessari per l'eventuale sostituzione del supporto di registrazione. Nel corso della seduta gli interventi di ciascun componente degli organi di cui al punto 1 e degli altri soggetti che partecipano alla seduta dovranno essere ripresi integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo, né interruzioni.

9. Non potranno essere oggetto di ripresa audio video le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente degli Organi di cui all'art. 1.

Art. 4 - Pubblicazione e archiviazione sul portale del Comune delle registrazioni delle sedute e loro utilizzo.

1. Le riprese delle sedute effettuate dal Comune di Teolo potranno essere trasmesse sul sito web istituzionale dell'ente.

2. Le registrazioni audio video, sono pubblicate e archiviate in formato aperto, nei modi e nei tempi sotto individuati e resteranno disponibili sul sito istituzionale del Comune per 5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito.

3. La pubblicazione, salvo motivati impedimenti, avverrà entro 20 giorni successivi allo svolgimento della riunione dell'organo collegiale di cui all'art. 1

4. Sono altresì pubblicati gli ordini del giorno delle riunioni e il processo verbale.

Art. 5 - Ripresa delle sedute da parte di terzi

1. Salve la ripresa delle sedute del Consiglio Comunale e la relativa diffusione effettuate da parte di testate giornalistiche ed emittenti televisive nell'esercizio del diritto di cronaca,

disciplinate dall'art. 8 del presente regolamento, non è consentita la ripresa delle sedute da parte di terzi se non espressamente incaricati dall'Amministrazione.

Art. 6 – Limiti nell'utilizzo, nella trasmissione, e commercializzazione delle riprese audio video delle sedute consiliari.

1. E' fatto assoluto divieto a terzi di scaricare le immagini rese disponibili dall'Amministrazione sul sito web del Comune, di manipolare le immagini o di veicolarle associandole a messaggi pubblicitari di qualsiasi genere.

Art. 7 - Tutela della riservatezza e dei dati personali.

1. La registrazione e diffusione delle sedute tramite il sito web del Comune avviene nel rispetto dei principi sulla tutela dei dati personali, sanciti dalla legge 196/2003, con particolare riferimenti a quelli sensibili e giudiziari.

2. Non potranno essere diffusi, inoltre, dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale delle persone.

Art. 8 - Ripresa e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio televisive

1. La ripresa audio video con finalità di informazione delle sedute degli organi collegiali di cui al punto 1 da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenza autorizzate deve essere previamente comunicata dal Presidente degli Organi di cui all'art. 1 del presente Regolamento, al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.

2. In tal caso ogni responsabilità in ordine alla tutela, al trattamento, alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nell'esclusiva e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o emittente radio televisiva per conto della quale le riprese delle sedute sono state effettuate. il tutto nel rispetto del codice di deontologia giornalistica.

Art. 9 - Diritto di accesso alle trascrizioni

1. Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso dei verbali delle sedute consiliari, lo stesso

diritto non è esercitabile nei confronti delle video audio registrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo.

Art. 10 - Titolare e responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese

1. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy cui si rinvia, il Comune di Teolo è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune.

2. Il Responsabile del trattamento verrà individuato con atto da parte del Servizio competente

3. Il gestore privato a cui è affidato l'incarico di riprese e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet è egualmente individuato quale responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese

Art. 11 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione di dati personali e, per la parte ad essi attinenti, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità del diritto di accesso ai documenti amministrativi, e dei singoli Regolamenti relativi al funzionamento degli organi collegiali.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.